

# COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

## STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2000 con deliberazione n.126

Controllato dal CO.RE.CO nella seduta del 28.2.2001.

Pubblicato all'albo del Comune di S.Polo d'Enza dal 28 marzo 2001 al 27 aprile 2001

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.50 del 17.4.2001

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di San Polo d'Enza è l'Ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività della collettività insediata sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.

2. Il Comune di S.Polo d'Enza si riconosce nel sistema unitario statale basato sul principio del federalismo amministrativo quale condizione necessaria al processo di crescita della comunità locale, per consentire lo sfruttamento delle potenzialità esistenti nel territorio e quindi contribuire in modo decisivo al risanamento dei conti pubblici

L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, attua il principio dell'autonomia economica attraverso il Bilancio annuale, quale strumento di programmazione, attraverso la predisposizione del Piano Esecutivo di gestione, strumento di guida per lo sviluppo e per l'utilizzo in maniera efficiente delle risorse dell'ente e attraverso il Bilancio pluriennale per le strategie e gli obiettivi di medio/lungo termine.

3. L'autogoverno della comunità si realizza principalmente con i poteri, gli istituti, gli strumenti ed i principi di cui al presente Statuto.

#### Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e salvaguardando il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima.

2. Il Comune si pone al servizio del cittadino ispira la propria azione nel rispetto e tutela dell'intera comunità, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle forze sociali, economiche, sindacali, politiche, culturali e religiose all'azione amministrativa,

considerandola un valore fondamentale per il buon governo della collettività.

3. Il Comune considera preminente la salvaguardia della dignità del cittadino, ispira la propria azione ai valori della libertà, della giustizia e della solidarietà e intende operare perchè essi si realizzino in misura sempre maggiore nella vita della comunità e delle singole persone.

Il Comune sostiene il diritto al lavoro di tutte le persone e favorisce ed incentiva un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori per la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.

5. Il Comune si ripropone di portare a compimento un adeguato sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche promuovendo l'educazione e l'informazione sanitaria, avvalendosi anche dei contributi delle organizzazioni di volontariato; assicura, altresì, la parità di trattamenti agli utenti delle strutture pubbliche e private in campo scolastico, culturale, sportivo e assistenziale.

6. Il Comune ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale, promuovendo la funzione sociale delle iniziative economiche, pubbliche e private, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

7. Il Comune persegue e promuove la tutela ed il miglioramento delle risorse naturali e ambientali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e s'impegna alla salvaguardia del patrimonio storico e monumentale del Comune.

8. Il Comune promuove il processo d'integrazione europea e si impegna per consolidare una cultura di pace, di amicizia tra i popoli e di integrazione razziale, anche attraverso lo sviluppo di relazioni amichevoli con i paesi dell'Europa e di tutto il mondo.

9. Il Comune persegue e promuove la valorizzazione dell'apporto e della presenza delle donne nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo il coinvolgimento delle donne nei processi decisionali attraverso gli strumenti della partecipazione e dell'informazione ed assicurando, l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi la loro presenza nella giunta comunale, negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

10. Il comune promuove e sostiene attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

#### Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti

della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

2. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materia di assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone più deboli, coordina gli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000, nonché attraverso una delle forme associative previste dalla normativa vigente, anche a livello regionale.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e di reciproco ausilio tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di San Polo d'Enza è composto dai seguenti centri: S.Polo d'Enza capoluogo e

Barcaccia, Pontenovo, Grassano frazioni.

2. Il territorio del Comune di S.Polo d'Enza si estende per Kmq. 32,84 e confina: a nord con i

Comuni di Montecchio Emilia e Bibbiano, ad est con i Comuni di Bibbiano, Quattro Castella e

Vezzano sul Crostolo, a sud con i Comuni di Vezzano sul Crostolo e di Ciano d'Enza, ad ovest con

il Comune di Traversetolo e di Montechiarugolo.

3. La sede comunale è ubicata in S.Polo d'Enza Piazza IV Novembre n.1, nei locali del Castello.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche nei luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nella sede civica apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di San Polo d'Enza ha un suo gonfalone ed un suo stemma, che valgono a dare allo stesso una specifica individuazione ed identificazione.

Lo stemma del Comune ha la seguente blasonatura: metà superiore: busto di vecchio in maestà, canuto e con barba bianca, vestito di azzurro con mantello rosso, impugnante nella sinistra una spada con lama rivolta verso il basso, il tutto su sfondo oro (l'immagine pare riferibile a S.Paolo).

Metà inferiore: paesaggio con chiesa castello in pietra, in primo piano sulla destra, fondati su terrazza erbosa, affacciati sul fiume, sullo sfondo due colline verdi su cielo

azzurro.

Lo stemma è poi contornato dagli stemmi delle famiglie che ebbero giurisdizione sulla Rocca: Canossa, Estensi, Scaligeri, Gonzaga, Ricci e sovrastato da una corona regale da cui esce la testa di

un soldato in armatura con pennacchio blu e rosso, sguainante spada.

2. Il gonfalone comunale è esibito nelle cerimonie pubbliche secondo le modalità disposte dalle normative vigenti.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali.

Art. 7 - Festa del Patrono

1. Il 25 gennaio di ogni anno, solennità della conversione di S.Paolo, si celebra la festa del Patrono di San Polo d'Enza.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI DELCOMUNE

rt. 8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale e, pertanto: individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano l'azione amministrativa e la gestione operativa;

c) esercita sull'azione amministrativa e sulla gestione operativa il controllo politico - amministrativo che assicura il perseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento del consiglio fissa la modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il regolamento del consiglio, in particolare, dovrà disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 9 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare

dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;  
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

f) agli indirizzi rivolti alle Aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale,

definisce per ciascun programma, intervento e progetto, risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente ed eventuali criteri -guida per la loro concreta attuazione.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, partecipa alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e l'umanità intera.

Art. 10 - Funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita funzioni di controllo politico-amministrativo per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;  
b) delle Istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, Consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività del controllo è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di tali soggetti.

3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

Art. 11 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza,

rimozione o

decesso del Sindaco o altri impedimenti, sono assolti dal Vice Sindaco.

Art.12 Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sentita la

Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso

del mandato.

2. Il programma, formalmente approvato con atto della Giunta è messo a disposizione di ogni

consigliere comunale affinché possa intervenire nella definizione delle linee programmatiche,

proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti

che saranno discussi nella seduta consiliare di presentazione.

3. Il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare

l'attuazione delle linee

programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori con cadenza annuale entro il 30

settembre. Il consiglio può integrare nel corso del mandato le linee programmatiche sulla base

delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può costituire

commissioni temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro

composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se

costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi

associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di

specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo

richiedano.

6. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio e le modalità di funzionamento delle

Commissioni di cui al presente articolo.

Art. 14 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta

e sottoscritta indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco. Le

dimissioni devono essere altresì assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine

temporale di presentazione.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione

delle dimissioni quale risulta del protocollo.

4. Il consigliere comunale decade per la mancata partecipazione a n.3 sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo. A tale riguardo il Sindaco con comunicazione scritta provvede all'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non sarà inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Il Consiglio nella prima seduta utile procede:

- a- alla verifica delle cause giustificative eventualmente addotte dal consigliere
- b- alla sua reintegrazione o alla pronuncia della sua decadenza con votazione della maggioranza assoluta dei consiglieri
- c- in caso di decadenza alla surroga dello stesso

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento

ella attuazione delle

linee programmatiche è disciplinata come da art.12.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento prevede la conferenza e le attribuzioni dei capigruppo ai quali il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 17 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche di governo e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, operando attraverso deliberazioni collegiali, determina gli obiettivi di gestione mediante affidamento degli stessi e delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi e ne verifica il risultato della gestione. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza dell'efficienza e dell'efficacia.

3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge o per il presente Statuto, al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze attribuite

al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva lo schema di bilancio e la relazione al conto consuntivo;
- b) propone al Consiglio programmi, linee di d'indirizzo, regolamenti e provvedimenti nell'ambito dei propri poteri di impulso;
- c) delibera in materia di liti, di rinunzie e di transazioni;
- d) delibera l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ; (annullato)
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e le conferisce le direttive;
- g) approva i contratti decentrati;
- h) approva il piano delle risorse e degli obbiettivi;
- i) conferisce gli incarichi professionali aventi carattere esclusivamente fiduciario; (annullato)
- l) delibera in materia di sanzioni alle contravvenzioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco. ( annullato)

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

5. La Giunta Comunale può istituire uffici e/o servizi che, sulla base degli indirizzi del

Consiglio Comunale, rispondano ad importanti o urgenti bisogni della comunità e posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

6. Per le competenze delegate, ogni Assessore assume nella propria azione gli indirizzi della

Giunta e propone l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione, nell'esercizio di tali funzioni

l'Assessore raccorda l'attività della Giunta a quella di gestione amministrativa avendo come

referente il responsabile del servizio interessato.

Art. 18 - Elezione e prerogative della Giunta comunale

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà

comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla nomina medesima.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio ed

eventualmente agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo "status" dei componenti

l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Alla Giunta Comunale, conformemente a quanto previsto dall'art.53 del D.lgs.267/2000, si

applica l'istituto della "prorogatio".

5. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori

pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e

pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 19 - Composizione della Giunta comunale

1. Nel comune di S. Polo d'Enza la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e

la presiede e da un numero massimo di sei assessori, nominati conformemente a quanto stabilito dal precedente articolo.

2. Il Sindaco può nominare ad assessore, entro il numero complessivo stabilito dal 1° comma, cittadini prescelti al di fuori dei componenti del Consiglio comunale e in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, fatta eccezione per la figura del vice sindaco che deve essere un consigliere comunale.

3. Non può essere nominato assessore esterno al consiglio chi abbia concorso come candidato alle elezioni del consiglio comunale in carica.

4. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio assessorato.

Art. 20 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori

. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti è curato dai responsabili di servizio ognuno per la propria competenza. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite

dalla legge che disciplina altresì i casi di incompatibilità e di ineleggibilità il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione; è altresì il responsabile dell'amministrazione del Comune.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs.267/2000.
- i) esercita i poteri conferitigli quale ufficiale di Governo, dall'art.54 del D.lgs.267/2000.
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- m) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- n) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare i servizi con le esigenze degli utenti ;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- p) nomina il segretario comunale e ad esso può attribuire previa deliberazione della Giunta Comunale le funzioni di Direttore Generale dell'Ente e/o altre funzioni specifiche.

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente o avvalendosi dell'ufficio di Staff, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
  - e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definirne le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle Istituzioni;
  - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori limitatamente a competenze determinate;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, conformemente a quanto stabilito dal precedente art. 18, e sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo, di sospensione dall'esercizio della funzione.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 27 - Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro in forma integrata e flessibile, secondo criteri di responsabilità 'e di collaborazione di tutto il personale per conseguire, quale risultato dell'attività lavorativa, la realizzazione dei programmi e dei progetti.

b) distinzione tra responsabilità' di indirizzo e controllo e responsabilità' di gestione.

c) piena trasparenza dell'azione amministrative e semplificazione delle procedure.

d) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro , massima flessibilità e dinamicità delle strutture e del personale, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, se professionalmente equivalenti, sono esigibili.

2. Gli uffici del Comune sono organizzati, in conformità alle norme del presente Statuto, con apposito regolamento che individua le forme e le modalità della gestione della struttura, determina altresì la dotazione organica per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti per l'accesso e le procedure selettive, definisce inoltre i compiti e i poteri dei responsabili dei servizi e le modalità' di assegnazione degli incarichi di responsabile.

3. Nell'ambito delle forme di collaborazione con gli altri Enti locali, l'Amministrazione comunale promuove la costituzione di uffici/strutture comuni per lo svolgimento congiunto di funzioni di propria competenza.

#### Art. 28 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è raggruppata in SERVIZI che costituiscono le unità' organizzative di massima dimensione.

#### Art. 29 Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art.97 del D.lgs 267/2000, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art.97 del D.lgs 267/2000, al Segretario Comunale spetta:

a) L'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore Generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;

b) La sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;

c) La direzione dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari, qualora non conferito ad altro responsabile;

d) Il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;

e) La presidenza del nucleo di valutazione;

f) La presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i responsabili di

servizio;

g) La presidenza dell'ufficio comunale per gli adempimenti elettorali;

h) L'incarico di membro di diritto in qualità di esperto nel settore giuridico delle commissioni di

gara;

i) La definizione di eventuali conflitti di competenza fra i servizi stessi;

3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale ulteriori attribuzioni, non esclusa la nomina a responsabile di servizio con corresponsione delle indennità contrattuali previste.

4. Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto al Segretario Comunale o con le diverse modalità previste per i Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Art. 30 - Il Personale

1. Il personale del comune è al servizio della comunità.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi.

5. Gli uffici sono organizzati secondo principi di professionalità e di responsabilità degli operatori, il Regolamento può prevedere forme di collaborazione con soggetti esterni all'Ente quando ne risulti la necessità, l'efficacia e la convenienza.

6. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato a condizione che l'ente non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art.31-Responsabili dei servizi

1. Nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, spetta agli Organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione delle direttive generali, compete invece ai Responsabili dei servizi l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso l'esterno.

2. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione il Sindaco e la Giunta definiscono gli obiettivi ed i programmi da realizzare e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), assegnano ai responsabili dei servizi una quota parte del bilancio con riferimento ai programmi da attuare, nonché le risorse umane e strumentali.

3. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di

"determinazioni"

4. I responsabili nell'ambito delle rispettive attribuzioni realizzano la traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e/o anche con proposte autonome.

5. Durata e revoca dell'incarico di responsabile sono disciplinate nel Regolamento.

6. La copertura dei posti di responsabili di servizi e di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire e con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.32-Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili di servizio, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna alla struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Ad essi spettano inoltre nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione, i compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti e del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali.

Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza, della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo, di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.

3. I responsabili di servizio sono tenuti all'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000 sulle proposte di deliberazioni. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei Servizi individuano gli eventuali responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

Titolo III

SERVIZI

Art. 33 - Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità della comunità e ne stabilisce le modalità di gestione previa valutazione comparativa delle diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 34 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

#### Art. 35 - La concessione a terzi

1. Il Comune, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

#### Art. 36 - Le Aziende speciali

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire Aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e revocati dal Sindaco conformemente a quanto stabilito dal precedente art. 23.
5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal Regolamento.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme

autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 37- Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione, si applicano le norme di cui al quarto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal Regolamento.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il Regolamento di gestione.

Art. 38 - Le società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di :

- a) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- b) società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dall'art.116 del D.lgs.267/2000

Art. 39 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,

alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere secondo i principi dettati dalla normativa vigente, anche a livello regionale.

#### Titolo IV

##### CONTROLLO INTERNO

##### Art. 40 - Principi e criteri

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da essa previsti è disciplinato dal Regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economica - gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi,, nonché l'analisi dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
5. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
6. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

##### Art. 41 - Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
  - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
  - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sul risultato del controllo economico della gestione e

formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando, con funzioni di relatore e consulente, alle adunanze del Consiglio comunale

relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che sarà invitato

dal Sindaco, anche su sollecitazione o richiesta dei gruppi consiliari, per riferire o dare pareri su

particolari argomenti.

2. Il Collegio dei revisori, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento

delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a

consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali organo di revisione,

ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia e infine individuano

forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di

attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la

posizione di imparzialità ed indipendenza; saranno altresì disciplinate con il Regolamento le

modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile

relative ai sindaci delle società per azioni.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il collegio

dei revisori, avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## ORDINAMENTO FUNZIONALE

### Titolo I

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME COLLABORATIVE

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

##### Art. 42 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini promuove e favorisce

forme di partecipazione e collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed

organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente

istituzionale.

#### FORME COLLABORATIVE

##### Art. 43 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti

locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed

intese di cooperazione.

#### Art. 44 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni direttamente o su delega degli enti partecipanti.

3. Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 45 - Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio.

2. La Convenzione, deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio che devono essere pubblicati negli Albi pretori degli Enti consorziati.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

#### Art. 46 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 40 e dei principi della legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unioni di Comuni di norma contermini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività esercitando congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

#### Art. 47 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione, l'attuazione e la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione

dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione

dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di

finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Partecipazione - Principi generali

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Comunità realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e di cooperazione fra i cittadini e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5. L'Amministrazione attiva forme di consultazione, anche su base territoriale, per acquisire il parere di soggetti economici, di esperti, di associazioni, di organizzazioni del volontariato, su specifici problemi.

Art. 49 - Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio
2. Il Responsabile del servizio di competenza, previa istanza degli interessati, e per i fini di cui al presente articolo, sentita la Giunta registra le associazioni che operano sul territorio, tenendo conto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto o atto costitutivo e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, pareri che dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.
4. Prima della sessione ordinaria di bilancio la Giunta Comunale incontra le Associazioni di cui ai precedenti commi, ne ascolta le esigenze ed i suggerimenti.

Art. 50 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'Amministrazione comunale promuove la costituzione di 3 Consulte di frazione, a Barcaccia, Pontenovo, Grassano, determinando, con apposito regolamento, requisiti, composizione e modalità di svolgimento delle assemblee.
3. La Consulta è un organismo di partecipazione all'attività amministrativa con funzioni di iniziativa e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione comunale può costituire consulte tematiche, rappresentative della popolazione del capoluogo e delle frazioni, determinandone in sede di istituzione, l'oggetto, la composizione e le finalità delle stesse.

#### Art. 51 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria -patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativa, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal vigente regolamento comunale.

#### Art. 52 - Partecipazione alle commissioni

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati e nel rispetto dei principi stabiliti all'art.2 del presente Statuto, invitano ai propri lavori i rappresentanti di dette associazioni e organismi.

#### Art. 53 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che

consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale, attraverso il regolamento, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione

di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa

preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche

dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

#### Art. 54 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento individua l'unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

#### Art. 55 - La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, o da

associazioni, anche su base territoriale, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame del competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione che deve essere comunicata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art.56 Diritti del contribuente.

1. Nell'ambito dei propri regolamenti riguardanti la disciplina dei tributi dovranno osservarsi i

sottoindicati principi generali:

- obbligo di motivazione degli atti;
- chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- non retroattività delle norme tributarie;
- dovere di informare i contribuenti e di far conoscere loro gli atti che li riguardano con

particolare riferimento al riconoscimento del diritto di interpello;

- tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
- tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
- snellezza e semplicità della modulistica;
- applicazione del principio della compensazione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Art. 57 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal

Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui

è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 58 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare

concreta attuazione al diritto di informazione e istituisce l'Ufficio Relazioni con il pubblico.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini,

nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

Art. 59 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
  2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
  3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
- Art. 60 Proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare.

1. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento degli Istituti di partecipazione Popolare all'attività amministrativa, agevola le procedure e favorisce gli strumenti per l'esercizio del diritto dei cittadini a presentare proposte di deliberazioni consiliari di iniziativa popolare, che non possono riguardare le seguenti materie:
    - a) formazione dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale;
    - b) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
    - c) espropri per pubblica utilità;
    - d) formazione di strumenti generali di pianificazione territoriale e di programmazione commerciale;
    - e) tributi locali e tariffe;
    - f) designazioni e nomine
    - g) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
  2. Il regolamento stabilisce il numero minimo di cittadini elettori sottoscrittori, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure per l'approvazione delle proposte.
- Art. 61 - Referendum
1. Il Comune riconosce il referendum come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
  2. E' ammesso referendum:
    - su materie di esclusiva competenza comunale che interessino l'intera collettività comunale; in questo caso i cittadini interessati sono quelli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati di tutte le sezioni elettorali del Comune.
  3. Il quesito da sottoporre a referendum non può essere in contrasto con i

principi delle

Costituzione e del presente Statuto.

4. Sono previsti referendum propositivi e consultivi - si conferisce agli elettori il potere di giudizio su proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione.

5. Il referendum è escluso nei casi previsti dall'art.60 primo comma, del presente Statuto.

6. Si fa luogo a referendum.

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

7. La deliberazione del Consiglio Comunale su materia oggetto del quesito, nel periodo intercorrente tra la raccolta delle firme e lo svolgimento della consultazione, interrompe l'iter referendario.

8. Il numero massimo complessivo di quesiti da sottoporre a referendum su base comunale nell'anno solare è stabilito in due.

9. Il regolamento degli Istituti di partecipazione popolare all'attività amministrativa, disciplina:

a) l'esame del quesito ed il giudizio di ammissibilità per materia, riservati al Consiglio

Comunale, cui spetta anche la identificazione e lo stanziamento dei mezzi di bilancio necessari allo svolgimento della consultazione;

b) i casi di revoca e sospensione del referendum;

c) le modalità della raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori;

d) il procedimento di convocazione dei comizi;

e) la disciplina delle operazioni elettorali;

f) la proclamazione dei risultati

10. Il referendum è valido con la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto con la risposta affermativa della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.

12. Gli organi del Comune secondo le rispettive competenze sono tenuti a valutare il risultato del referendum entro trenta giorni dalla sua proclamazione da parte del Sindaco.

13. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

14. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.62 Difensore civico.

1. Il Comune si impegna a valutare l'istituzione della figura del difensore civico in ambito e con valenza sovracomunale, anche al fine di garantirsi l'utilizzo di professionalità adeguate allo svolgimento del ruolo.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 63 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono

conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di un numero di

consiglieri pari a quello prescritto dall'art.6 del D.lgs. 267/2000 (due terzi dei consiglieri assegnati).

Art. 64- Norme transitori e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, decorsi 30

giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione

delle norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme osservate

dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto

stesso.

3. In caso di modifiche dei principi nelle leggi in materia di enti locali, gli articoli dello statuto

risultanti in contrasto sono automaticamente abrogati.